



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 62 del 2014

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2010/413 del 07 agosto 2010

***Il Direttore Sanitario Aziendale***  
***In sostituzione del Commissario Straordinario***  
***ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

VISTO il verbale di contestazione n.° 413 del 07 agosto 2010, ore 13,15, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione amministrativa effettuata nel periodo tra il **20 maggio ed il 24 giugno 2010**, dal Mar. Ca. STURIALE Antonio, unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe, al M.llo Capo ARMATORE Vincenzo e all'Appuntato "scelto" FAZZINA Antonio, (tutti appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), collaborati da personale del Dipartimento veterinario - Distretto di Modica, presso l'allevamento bovino dell'Azienda Agricola "Busita", Cod. Az. **IT 006 RG 235**, sita in Modica, C.da Busita, via Nazionale Modica-Ispica, di cui è allevatore e titolare la Sig.ra PETRILIGGIERI Giovanna, nata a Modica(RG) il 09.12.1962 ed ivi residente in via Nazionale Modica-Ispica n.° 159, per la violazione di cui all'art. 4 del Regolamento CE n.° 1760/2000, con la seguente motivazione: "*per avere, nella predetta qualità, omesso di identificare gli animali della specie bovina, nel numero di 45 capi, ...*", sanzionata dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo n.° 58/2004 con una pena pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni capo per un ammontare complessivo della sanzione applicata in misura ridotta del doppio del minimo in €. 22.500,00.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 13.08.2010 a mani della Sig.ra Petriliggieri Giovanna nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO l'art. 1 del D.Lgs. 58/2004, comma 1, che così recita: "*Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.*".

VISTO il rapporto ex art. 17 della L. n.° 689/81 del Comando del NAS di Ragusa, Prot. n.° 4709/3 – 36 – P a firma del Comandante, Luogotenente Salvatore Massa, che così conclude: "*Considerato che tutte le predette violazioni erano attinenti l'identificazione degli animali, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo n.° 58/2004, l'allevatore è stato avvisato che, essendo il primo controllo in azienda, avrebbe potuto ottenere l'estinzione delle relative sanzioni qualora entro 15 giorni avesse sanato le mancanze riscontrate.*"



Così come accertato nei successivi numerosi controlli, la Petrilliggieri Giovanna, entro i termini prescritti, ha sanato le  
mananze sopra indicate.  
Premesso quanto sopra ..... si ritengono estinte le sanzioni riportate nei verbali in parola ....”.

RITENUTO di poter condividere le conclusioni come sopra espresse dal NAS di Ragusa.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 29 gennaio 2004, n.°58;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera **n. 1453 del 09 luglio 2013** dell'ASP;

**ORDINA**

per le motivazioni esposte, **l'ARCHIVIAZIONE del verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2010/413 del 07 agosto 2010.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

30 GIU. 2014

**Il Direttore Sanitario Aziendale**  
*In sostituzione del Commissario Straordinario*  
*ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*  
**Dott. Vito Amato**